

ADEMPIMENTI

Liquidazioni Iva: ufficiale la scadenza del 17 settembre

di Lucia Recchioni

Scadrà **lunedì 17** il termine per l'invio delle **liquidazioni periodiche Iva** del **II° trimestre** e non il prossimo 30 settembre: a comunicarlo è stata l'Agenzia delle entrate, con un **comunicato stampa** pubblicato ieri, 14 settembre.

Nei giorni scorsi si era molto parlato di quello che doveva essere il **termine per l'invio delle liquidazioni periodiche Iva**: a destare dubbi era la **formulazione letterale** della disposizione introdotta con la Legge di bilancio 2018.

Con la richiamata norma ([articolo 1, comma 932, L. 205/2017](#)) è stato infatti previsto che *“Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'**articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del **16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre** e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre”*.

Nello specifico, l'[articolo 21 D.L. 78/2010](#) disciplina la **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**; tuttavia il successivo [articolo 21-bis](#), dedicato appunto alle **liquidazioni periodiche Iva**, si limita a stabilire che *“I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, **negli stessi termini** e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche dell'imposta**”*.

Pertanto:

- da un lato, pareva evidente che il **differimento** del termine previsto per la **comunicazione dei dati delle fatture** trascinasse con sé anche quello per l'invio delle **liquidazioni periodiche Iva**, le quali dovevano essere quindi trasmesse entro il **30 settembre**;
- dall'altro, il mancato espresso richiamo del legislatore all'[articolo 21-bis D.L. 78/2010](#) poteva indurre a ritenere che il legislatore avesse **scisso i due termini**, prevedendo un differimento esclusivamente ai fini della **comunicazione dei dati delle fatture** e conservando invece la vecchia scadenza per le **liquidazioni periodiche Iva**.

L'Agenzia delle entrate, nello scadenziario proposto sul sito internet, aveva indicato il termine del **17 settembre 2018** quale data di scadenza del termine per l'invio delle liquidazioni

periodiche, ma, non potendo essere escluso il mero **errore materiale**, era stato chiesto a gran voce un **intervento chiarificatore**.

Ed infatti l'Agenzia è intervenuta, con un **comunicato stampa**, ricordando che il prossimo **lunedì 17 settembre 2018** scade il termine previsto per la **trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'Iva relativa al II° trimestre del 2018**.

Per tale adempimento, pertanto, **non** opera la **proroga** al **30 settembre 2018** (termine differito a lunedì 1° ottobre) prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Sul punto l'**Agenzia delle entrate** rileva che è stato proprio al fine di evitare **sovrapposizioni tra gli adempimenti** che è stato separato il termine per la **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute** da quello previsto per la **comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del II° trimestre 2018**, altrimenti **coincidenti**, come peraltro risulta dai **lavori parlamentari preparatori** della Legge di bilancio 2018.

Seminario di specializzazione

**IL BUSINESS PLAN: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
VALUTAZIONE AZIENDALE E RISANAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)